

Valido dal 1° gennaio 2023

Regolamento sulla partecipazione



Indice

Art. 1	Partecipazione dei lavoratori	3
Art. 2	Commissione di previdenza aziendale	3
Art. 3	Contenuti della partecipazione	4
Art. 4	Entrata in vigore, modifica	4

In base al regolamento di previdenza della CPE Cassa Pensione Energia (detta qui di seguito «Fondazione»), al regolamento di organizzazione e alla convenzione di adesione del [data della firma della convenzione di adesione], per le casse di previdenza comuni si applicano le seguenti disposizioni riguardanti la partecipazione dei lavoratori assicurati nell'ambito della previdenza professionale.

Art. 1 Partecipazione dei lavoratori

(1) Partecipazione nelle imprese senza rappresentanza dei lavoratori

Nelle imprese senza rappresentanza dei lavoratori ai sensi della legge sulla partecipazione (legge federale sull'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese; RS 822.14), i lavoratori esercitano direttamente i diritti di informazione e consultazione. Ciò vale in particolare quando non viene nominata una commissione di previdenza aziendale di cui al punto 2.

(2) Partecipazione nelle imprese con rappresentanza dei lavoratori

Nelle imprese con rappresentanza dei lavoratori, quest'ultima ha diritto a informazioni tempestive e complete su tutte le questioni di cui deve essere a conoscenza per adempiere correttamente i suoi compiti.

(3) Compiti dell'impresa

Se è prescritta o prevista la partecipazione del personale, l'impresa deve organizzarla e comunicare i risultati alla Fondazione. A tale scopo deve attenersi al contenuto indicato nel modello di regolamento messo a disposizione.

Art. 2 Commissione di previdenza aziendale

(1) Principio

La commissione di previdenza aziendale esercita i diritti di partecipazione dei lavoratori, soprattutto là dove non esiste una cassa di previdenza dell'impresa e quindi neppure una propria commissione di previdenza.

(2) Requisito

Le imprese con una rappresentanza dei lavoratori ai sensi della legge sulla partecipazione devono costituire una commissione di previdenza aziendale. Negli altri casi la costituzione di una commissione di previdenza aziendale è facoltativa.

(3) Composizione

La commissione di previdenza aziendale è composta dallo stesso numero di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Di norma comprende da un minimo di 4 a un massimo di 10 membri.

Là dove non esiste una rappresentanza dei lavoratori ai sensi della legge sulla partecipazione, i lavoratori assicurati eleggono i loro rappresentanti tra la loro cerchia. Nei limiti del possibile cercano di assicurare una rappresentanza adeguata delle varie categorie di dipendenti.

Se esiste una rappresentanza dei lavoratori ai sensi della legge sulla partecipazione, essa nomina il numero necessario di rappresentanti dei lavoratori nella commissione di previdenza aziendale.

(4) Elezione dei rappresentanti dei lavoratori

Se devono essere eletti dei rappresentanti dei lavoratori, l'elezione deve essere organizzata dall'impresa.

L'elezione avviene per un mandato di 3 anni. Se un membro lascia la commissione di previdenza aziendale in seguito allo scioglimento del suo rapporto di lavoro, al suo posto subentra un eventuale supplente per il resto del mandato. In assenza di un supplente si deve tenere un'elezione suppletiva entro 3 mesi.

Hanno diritto di voto e sono eleggibili i lavoratori assicurati nella Fondazione. I lavoratori possono proporre dei candidati tra la loro cerchia. La rielezione dei membri della commissione di previdenza aziendale è ammessa.

Ogni avente diritto ha un voto per ogni rappresentante dei lavoratori da eleggere.

Solo eletti i lavoratori che sono stati previamente candidati e che hanno raccolto il maggior numero di voti, nel numero corrispondente ai rappresentanti da eleggere.

[I candidati non eletti sono considerati supplenti, fino al numero massimo di rappresentanti da eleggere.]
(Variante specifica dell'impresa: cancellare se non desiderata)

(5) Nomina dei rappresentanti del datore di lavoro

Il datore di lavoro nomina i suoi rappresentanti tra la cerchia degli assicurati. Può revocarli in qualsiasi momento e sostituirli con altri rappresentanti.

(6) Organizzazione

La commissione di previdenza aziendale si autocostituisce ed elegge un presidente.

La commissione di previdenza aziendale si riunisce a seconda del bisogno, ma almeno una volta all'anno.

Il presidente convoca le sedute e le presiede. Ogni membro è autorizzato a chiedere al presidente la convocazione di una seduta a una data adeguata, indicandone lo scopo.

La commissione di previdenza aziendale raggiunge il quorum quando sono presenti almeno la metà dei rappresentanti dei lavoratori e la metà dei rappresentanti dei datori di lavoro. Ogni membro presente ha un voto. Le procure non sono ammesse.

Le delibere vengono prese a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità di voti, il punto in questione viene trattato e rimesso in votazione in una nuova seduta. Se anche in questa occasione si ottiene una parità di voti, non viene presa alcuna decisione.

Sulle sedute viene tenuto un verbale delle delibere.

Le delibere possono essere adottate anche per iscritto e sono considerate valide se approvate da tutti i membri della commissione di previdenza aziendale.

Art. 3 Contenuti della partecipazione

(1) Principio

Là dove non esiste una commissione di previdenza aziendale, i compiti e le competenze di cui all'articolo 3 capoversi da 2 a 6 spettano direttamente ai lavoratori.

(2) Affiliazione / disdetta

I dipendenti o i loro rappresentanti ai sensi della legge sulla partecipazione, danno il loro consenso all'affiliazione e alla cessazione dell'affiliazione. Se la votazione deve essere effettuata dal personale, per la validità del risultato è necessaria la partecipazione di almeno due terzi di tutti gli aventi diritto al voto così come la maggioranza dei voti validi. Se i dipendenti o i loro rappresentanti rifiutano di dare il loro consenso, la decisione viene presa da un arbitro neutrale nominato di comune accordo o, in caso di disaccordo, dall'autorità di vigilanza (art. 11 cpv. 3bis LPP).

(3) Piano di previdenza

La commissione di previdenza aziendale stabilisce i parametri del piano di previdenza specifici dell'impresa (cerchia delle persone, salario determinante, coordinamento, scala di risparmio, finanziamento, ecc.). Un'eventuale quota a carico del datore di lavoro che superi la previdenza obbligatoria può essere stabilita solo con il suo consenso (art. 66 cpv. 1 LPP).

(3a) Piano di previdenza (variante specifica dell'impresa, cancellare se non desiderata)

La commissione di previdenza aziendale prende posizione sui parametri del piano di previdenza specifici dell'impresa (cerchia delle persone, salario determinante, coordinamento, scala di risparmio, finanziamento, ecc.).

(4) Proposta ed elezione della rappresentanza dei lavoratori nella commissione di previdenza e nel Consiglio di fondazione

I rappresentanti dei lavoratori nella commissione di previdenza e nel Consiglio di fondazione sono nominati dai rappresentanti dei lavoratori della commissione di previdenza aziendale. L'elezione avviene secondo il regolamento sull'elezione e l'organizzazione della commissione di previdenza risp. il regolamento sull'elezione del Consiglio di fondazione.

(5) Proposte alla commissione di previdenza e al Consiglio di fondazione.

La commissione di previdenza aziendale può avanzare proposte alla commissione di previdenza e al Consiglio di fondazione per l'adozione e l'emendamento di disposizioni regolamentari.

(6) Attribuzioni e impiego delle eccedenze

La commissione di previdenza aziendale decide, conformemente allo scopo della Fondazione, sulle

attribuzioni e l'impiego delle eccedenze della Fondazione, che sono assegnate collettivamente agli assicurati.

(7) Informazione

La commissione di previdenza aziendale informa gli assicurati e i pensionati sulla sua attività e li consiglia in questioni riguardanti la previdenza.

La commissione di previdenza aziendale informa la Fondazione immediatamente e per iscritto sui cambiamenti della sua composizione.

(8) Segreto di ufficio

I membri della commissione di previdenza aziendale devono mantenere il segreto di ufficio nei confronti di terzi (art. 86 LPP).

Art. 4 Entrata in vigore, modifica

(1) Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023 e sostituisce il regolamento del 22 novembre 2016.

(2) Il Consiglio di fondazione può modificarlo in qualsiasi momento.

Zurigo, 30 novembre 2022

CPE Cassa Pensione Energia

Il Presidente	Il Vicepresidente
Martin Schwab	Christophe Grandjean

